8.6 La casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) della Commissione (commissione.accesso@mailbox.governo.it)

Ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del d.P.R. n. 184 del 2006 , il ricorso alla Commissione per l'accesso da parte dell'interessato avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso ed il ricorso del controinteressato avverso le determinazioni che consentono l'accesso possono essere trasmessi, oltre che mediante raccomandata con avviso di ricevimento, anche a mezzo fax o per via telematica, nel rispetto della normativa anche regolamentare, vigente.

Conseguentemente, la Commissione per l'accesso, a partire dall'anno 2006, ha iniziato a ricevere ed a trattare regolarmente anche i ricorsi pervenuti non in forma cartacea ma in formato elettronico a mezzo e-mail.

Successivamente, dal mese di dicembre 2010, la Commissione per l'accesso - pur continuando ad accettare sia i ricorsi pervenuti in forma cartacea, sia i ricorsi pervenuti a mezzo posta elettronica non certificata - si è dotata di una casella di posta elettronica certificata, che ha consentito, dato il valore legale della stessa, di poter trasmettere le decisioni esclusivamente in forma elettronica, omettendo l'invio cartaceo a mezzo raccomandata A.R., necessario nei soli casi in cui il ricorrente sia sprovvisto di PEC.

Ciò ha comportato un notevole risparmio di risorse, sia in termini di consumo di carta, sia di diminuzione di spese di spedizione delle decisioni.

Nel 2011, 2012 e 2013, 2014 e 2015 il numero dei ricorrenti che si sono serviti della P.E.C., in luogo della posta cartacea, è andato crescendo sempre in maggior misura.

Figura 49: Uso della P.E.C. per l'invio delle decisioni nel 2015

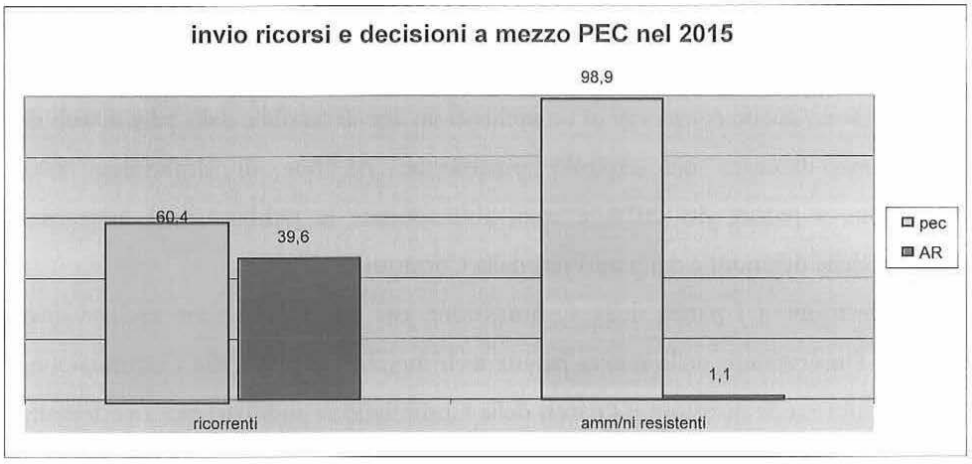

In particolare, nel corso dell'anno 2015, come si può osservare nel grafico contenuto nella figura sopra riportata, il 60,4% delle decisioni è stato trasmesso ai ricorrenti a mezzo PEC. Si è avuta dunque una forte espansione, rispetto al passato, dell'utilizzo della posta elettronica certificata, divenuto lo strumento principale per l'invio dei ricorsi da parte degli utenti, che negli anni precedenti inviavano prevalentemente in forma cartacea i ricorsi e le richieste di parere alla Commissione.

Inoltre,come si evince nella stessa figura , nel 2015 nei rapporti con le amministrazioni, il 98,9% dei ricorsi è stato trattato esclusivamente in forma immateriale, attraverso l'invio delle memorie e delle decisioni in format elettronico, a mezzo PEC. Ciò ha comportato, oltre ad un risparmio di risorse economiche per l'erario (in termini di risparmio di spese postali e di risparmio nell'utilizzo di carta) anche una maggiore velocità nella spedizione e ricezione, con connessa implementazione dell'efficienza.

8.7 Massimario *on line* delle decisioni e dei pareri della Commissione

Fino a tutto l'anno 2013, il Dipartimento aveva annualmente pubblicato le pronunce rese dalla Commissione (nel corso dell'anno precedente a quello di pubblicazione) sotto forma di volumi cartacei, i quali, trasformati in documenti elettronici, sono anche conservati in un archivio on line accessibile dalla pagina web della commissione descritta nel capitolo precedente. Al fine di risparmiare risorse economiche, a partire dal 2014, è stata abbandonata la pubblicazione cartacea dei massimari delle decisioni e dei pareri resi dalla Commissione.

Le decisioni e i pareri della Commissione ora sono pubblicate esclusivamente attraverso l'inserimento nella nuova pagina web inserita nel sito della Commissione, in cui sono riportate le decisioni e i pareri della Commissione suddivisi per aree tematiche trattate, in modo da renderne più agevole la consultazione (sono pubblicati all'interno nella nuova pagina denominata "selezione delle decisioni e dei pareri"sia i più recenti allegati alla presente relazione per l'anno 2015, sia di quelli relativi agli anni 2013 e 2014)

Attraverso tale nuova modalità di pubblicazione si è realizzato un effettivo aumento di trasparenza e di fruibilità in ordine ai dati inerenti l'attività della Commissione e si è soprattutto resa funzionante una modalità di semplificazione della ricerca dell'orientamento della Commissione sui più differenti argomenti da parte dei cittadini, ai quali sarà consentito di avere sia una panoramica aggiornata dell'attività della Commissione per l'accesso sia una conoscenza, approfondita, per ogni particolare argomento trattato, dell'opera di tutela in via amministrativa del diritto di accesso. Tutela che è stata in costante crescita negli ultimi anni, come illustrato nei capitoli precedenti della presente relazione, e come d'altra parte è palesemente dimostrato dall'enorme numero di ricorsi presentati ogni anno alla Commissione, costantemente in crescita.

Le macro-tematiche principali trattate dalla Commissione per l'accesso nello svolgimento della attività sia giustiziale che consultiva toccano una molteplicità di problematiche inerenti l'applicazione del diritto d'accesso e sono state esaminate nel

dettaglio nei capitoli 7 e 9 di questa relazione, in cui si riportano le principali decisioni e pareri resi nel corso dell'anno 2015, divisi per argomenti trattati.

In particolare, la Commissione per l'accesso, attraverso le decisioni adottate e i pareri resi, si è soffermata sui rapporti tra le esigenze sottese all'esercizio del diritto d'accesso e le altre esigenze contrapposte, riconosciute meritevoli di tutela dal nostro ordinamento, sotto il profilo della riservatezza, riconoscendo la prevalenza del diritto d'accesso, quando necessario alla difesa della propria posizione giuridica soggettiva.

Inoltre, la Commissione si è pronunciata in materia di accesso ambientale, accesso endoprocedimentale, accesso agli atti nelle procedure concorsuali, accesso delle organizzazioni sindacali, accesso agli atti degli enti locali (con riferimento sia ai cittadini residenti, sia ai consiglieri comunali, confermando la prevalenza della norma speciale contenuta nel T.U.E.L, che prevede un diritto d'acceso più ampio agli atti del proprio Comune, per i cittadini residenti rispetto alla disciplina generale prevista dalla legge n. 241 del 1990 e ribadendo il diritto d'accesso totale del consigliere comunale e provinciale a tutti gli atti e informazioni dell'ente locale, in funzione dello svolgimento del proprio *munus* di consigliere.

9. Le decisioni rese della Commissione per l'accesso nell'anno 2015

Di seguito si riporta una selezione delle più rilevanti decisioni adottate dalla Commissione per l'accesso nell'anno 2015, raggruppate per argomenti, con indicazione della tematica trattata.

9.1 Accesso difensivo

Accesso ad atti relativi ad intervento effettuato da pattuglia del Nucleo Radiomobile dei carabinieri a seguito di incidente stradale - ammissibile in quanto preordinato ad acquisire elementi necessari all'esercizio del diritto di difesa
(Roma, febbraio 2015)

FATTO

Il signor ….., titolare dell'agenzia investigativa ….. Investigazioni, corrente in ….., in qualità di delegato incaricato/delegato dalla Compagnia di Assicurazioni Reale Mutua Centro Liquidazione danni di ….., in data 30.11.2014 rivolgeva al Nucleo Radiomobile Carabinieri di ….. una istanza di accesso agli atti relativi all'intervento effettuato da una pattuglia del predetto Nucleo a seguito dell'incidente stradale verificatosi in data 29/12/2013 in ….., nel quale l'autovettura del signor ….., asseritamente a causa del manto stradale ghiacciato, era finita fuori strada.

A sostegno dell'istanza di accesso si faceva valere l'interesse ad acquisire la documentazione richiesta ai fini dell'esercizio del diritto di difesa della Compagnia di assicurazioni Reale Mutua - società assicuratrice della responsabilità civile del Comune di ….., citato dal signor ….. dinanzi al giudice di pace di ….. per ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto dell'incidente in questione.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso in questione, il signor ….., nella suindicata qualità, in data 9.1.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento, in considerazione del fatto che l'accesso chiesto dal ricorrente ha natura di accesso difensivo, essendo preordinato ad acquisire elementi necessari all'esercizio del diritto di difesa in giudizio di interessi giuridicamente rilevanti, garantito ex art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

***

Accesso a documentazione dell'ENEL **inerente un palo della linea elettrica posizionato su terreno di proprietà dell'accedente** – ammissibilità in quanto documentazione necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente -

(Roma, luglio 2015)

FATTO

La signora ……, proprietaria dall'1.7.2010 di un fondo rustico in ……., località …, espone quanto segue.

Sul fondo di sua proprietà è stato eretto un palo che sostiene la linea elettrica; la medesima non ha ricevuto alcuna ordinanza, proposta e/o richiesta di permessi o autorizzazioni di installazione; esistono controversie con altri intestatari di proprietà confinanti.

Per tale motivo ha chiesto in data 20/5/2015 all'Enel Distribuzione Spa di conoscere la proprietà del palo che sostiene la linea elettrica; di sapere se il palo sostiene una linea elettrica a privati e/o anche l'illuminazione pubblica; da quanto tempo è stato posizionato e se è asservito alla rete elettrica gestita da Enel e di conoscere l'iter procedurale e i documenti e gli elaborati tecnici – amministrativi che avrebbero permesso detto posizionamento.

A fondamento dell'istanza di accesso ha dedotto la tutela dei propri diritti.

Il 29.6.2015 la ..... ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio opposto dall'Enel, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva che la disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi, di cui agli artt. 22 e 23 L. 7 agosto 1990 n. 241, si applica non solo alla pubblica amministrazione in senso stretto ma anche a tutti i soggetti di diritto pubblico e di diritto privato, comprese le società commerciali limitatamente alla loro attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, e quindi anche all'Enel Distribuzione Spa, in ragione del processo di liberalizzazione del settore dell'energia elettrica.

Trattasi di un diritto correlato non soltanto all'attività di diritto amministrativo, ma anche a quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest'ultima da un nesso di strumentalità (cfr. Cons. Stato, VI Sezione, 28 marzo 2011 n. 1835).

Ai sensi dell' art. 22 lett. e) L. 7 agosto 1990 n. 241, in materia di accesso alla documentazione amministrativa, i soggetti privati sono assimilati alle Pubbliche amministrazioni – in relazione al potere-dovere di esaminare le domande di accesso – solo nei limiti applicabili nell'attività di pubblico interesse che risulti disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

Nel caso di specie l'accesso ad informazioni attinenti al posizionamento di un palo e al correlato servizio di fornitura di energia elettrica sottende un'attività di pubblico interesse.

La Commissione ritiene, pertanto, sotto il profilo appena esaminato, che il ricorso è ammissibile.

Quanto al merito, il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura

e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990, con le limitazioni ivi stabilite.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita la parte resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

***

9.2 Accesso endoprocedimentale di cui all'art. 10 della legge n. 241 del 1990

Accesso a documenti medico-legali inerenti a procedimenti sfociati nel congedo assoluto per riforma degli accedenti appartenenti alle Forze Armate o alle Forze di Polizia (febbraio 2015)

FATTO

Il signor ……., in data 11 dicembre 2014, nell'interesse di diversi soggetti appartenenti, od appartenuti, alle Forze Armate ovvero alle Forze di polizia, destinatari di provvedimenti di congedo assoluto per riforma con atti emessi dalle Commissioni Mediche Ospedaliere sezioni … del Dipartimento militare di Medicina legale di …., chiedeva di poter accedere ad una serie di documenti medico-legali interessanti i predetti soggetti.

A seguito del diniego opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso in questione, il signor ……., in data 7 gennaio 2015 adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 19 gennaio 2015, invitava il ricorrente a documentare la sua legittimazione alla presentazione delle istanze di accesso in questione ed a ricorrere dinanzi alla Commissione, nell'interesse dei soggetti da cui assumeva di esser stato delegato in tal senso, salva l'interruzione dei termini di legge nelle more dell'espletamento di tale incombente istruttorio.

Il signor ……., in data 8 febbraio 2015, inviava gli atti di delega alla presentazione delle istanze di accesso in questione ed a ricorrere avverso il diniego opposto dall'Amministrazione.

DIRITTO

La Commissione- ritenuto che il ricorrente abbia assolto l'onere di documentare la sua legittimazione a ricorrere, accoglie il ricorso, in considerazione del fatto che l'accessibilità ai documenti medico-legali in questione spetta ai soggetti rappresentati dal ricorrente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, in quanto si tratta di atti endoprocedimentali inerenti ai procedimenti sfociati nel congedo assoluto per riforma di tali soggetti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

***

Accesso a documenti amministrativi pertinenti al procedimento attivato a seguito della presentazione da parte dell'accedente di un'istanza di conferimento con il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito

(Roma, aprile 2015)

FATTO

Il Tenente Colonnello ……, in servizio presso il Centro Militare Veterinario di ….., in data 12 gennaio 2015 rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso ai documenti amministrativi pertinente al procedimento attivato a seguito della presentazione da parte dell'accedente di un'istanza di conferimento con il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza, il signor ….., in data 10 marzo 2015, adiva la Commissione per ottenere l'accesso al documento con il quale l'istanza di conferimento in questione era stata inoltrata all'autorità competente ed al parere espresso dal Capo del Reparto Veterinaria del Comando di Sanità e Veterinaria del Comando Logistico dell'Esercito.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, avendo ad oggetto la mancata ostensione di documenti endoprocedimentali, la cui accessibilità da parte del ricorrente è garantita dal combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

***

Accesso a documentazione inerente rigetto da parte dell'INPS di richiesta di corresponsione di indennità di mobilità

(giugno 2015)

FATTO

Il signor ....., essendosi visto respingere dall'INPS la sua richiesta di corresponsione dell'indennità di mobilità, in data 11.2.2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alla nota del Ministero del lavoro dell'1.10.2014, citata nel provvedimento con cui era stata rigettata tale richiesta, nonché la documentazione formata in sede istruttoria.

In data 30.3.2015, l'Amministrazione consentiva l'accesso ai documenti richiesti, ad eccezione della predetta nota del Ministero del lavoro e di due comunicazioni di posta elettronica interna, del 20.10.2014 e del 16.1.2014, con allegato l'elenco parziale dei lavoratori Air One interessati dal licenziamento collettivo.

Il signor ..... insisteva nel chiedere l'accesso alla documentazione di cui era stata negata l'ostensione in data 30.3.2015.

L'Amministrazione, in data 23.4.2015, confermava il diniego di consentire l'accesso alla summenzionata nota del Ministero del lavoro, trattandosi di documento non detenuto dall'INPS, ed all'ulteriore documentazione richiesta, trattandosi di documenti non menzionati nella delibera di diniego dell'indennità di mobilità, in conformità a quanto previsto dall'art. 15, comma 2, lettera d) del Regolamento in materia di accesso agli e documenti amministrativi dell'INPS.

Il signor ....., in data 27.4.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto limitatamente alla parte in cui ci si duole del diniego di consentire l'accesso alle comunicazioni di posta elettronica interna, del 20.10.2014 e del 16.1.2014 (con allegato l'elenco parziale dei lavoratori Air One interessati dal licenziamento collettivo), trattandosi di atti endoprocedimentali la cui accessibilità al ricorrente è garantita dal combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

La sottrazione all'accesso di tali documenti non può esser giustificata sulla base della norma regolamentare richiamata dall'Amministrazione, che si riferisce esclusivamente a documenti relativi all'attività di consulenza prestata dall'Avvocatura dell'Istituto nonché da legali esterni.

L'Amministrazione, inoltre, dovrà inoltre provvedere, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006, a trasmettere l'istanza di accesso del ricorrente al Ministero del lavoro, affinché si possa pronunciare sulla stessa nella parte in cui si riferisce alla nota del Ministero del lavoro dell'1.10.2014.

Nelle more dell'espletamento di tale incombente i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso *in parte qua*, invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione ed a provvedere all'espletamento dell'incombente di cui in motivazione, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

***

Accesso al punteggio assegnato ed a quello attribuito ai candidati ammessi nonché ai titoli valutati per ciascuno di essi da parte di un partecipante a procedura selettiva escluso dalla selezione del personale da assegnare ai compiti connessi all'attuazione dell'autonomia scolastica

(Roma, dicembre 2015)

FATTO

La ricorrente, dopo essere stata esclusa dal procedimento di selezione del personale da assegnare ai compiti connessi all'attuazione dell'autonomia scolastica (d.g. del 9.07.2015), ha chiesto di potere accedere al punteggio assegnatole ed a quello attribuito ai candidati ammessi nonché ai titoli valutati per ciascuno di essi. Ciò al fine di valutare l'opportunità di tutelare i propri diritti ed interessi.

Chiarisce la ricorrente nell'istanza di avere già presentato un reclamo contro la sua esclusione successivamente respinto.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 9 ottobre 2015, ha accolto l'istanza relativamente alla richiesta di accesso dei documenti riguardanti la ricorrente stessa, ossia il verbale n. 1 della seduta del 20.07.2015 della commissione esaminatrice; l'amministrazione ha, invece, negato l'accesso a quelli riguardanti gli altri concorrenti ammessi ritenendo la ricorrente priva di un interesse qualificato. Specifica, poi, l'amministrazione che la commissione esaminatrice ha esaminato l'ammissibilità delle domande e che, pertanto, non è stato attribuito alcun punteggio alla ricorrente.

Avverso il provvedimento di parziale diniego la ricorrente ha adito in termini la Commissione.

L'amministrazione resistente, dopo avere ripercorso la presente vicenda, ha ribadito che la ricorrente è stata esclusa dalla procedura per non avere correttamente compilato la domanda di ammissione al procedimento.

DIRITTO

La Commissione accoglie il ricorso.

La ricorrente, quale partecipante alla procedura selettiva in esame, è titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui all'art. 10 della legge n. 241 del 1990, senza che sia necessaria la specificazione della motivazione essendo quest'ultima presunta dalla legge stessa.

PQM

La Commissione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

***

Accesso a documenti inerenti le cartelle di pagamento da parte del destinatario di cartelle esattoriali dell'Agenzia delle Entrate –Accesso endoprocedimentale (settembre 2015)

FATTO

Il Difensore Civico del Piemonte, avv. ….., il 28 luglio 2015, ha trasmesso, per competenza, alla scrivente un ricorso presentato dal sig. ….. in data 10 luglio.

In particolare, il ricorrente in qualità di rappresentante della propria ditta individuale e successivamente legale rappresentante della …. s.r.l. ha chiesto di potere accedere ai documenti inerenti le proprie cartelle di pagamento. Motiva il ricorrente di volere verificare, sulla base della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015, la legittimità delle cartelle emesse a suo carico al fine di tutelare i propri diritti ed interessi.

Avverso l'inerzia dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, la ricorrente ha adito, in termini, il Difensore Civico.

DIRITTO

Il ricorrente quale destinatario delle cartelle esattoriali è titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui all'art. 10 della legge n. 241 ad accedere ai chiesti documenti; ciò senza che sia necessaria la specificazione dell'interesse alla base dell'accesso atteso che il medesimo è presunto dalla stessa legge.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

***

9.3 Competenza della Commissione

Accesso presso il Comune alla documentazione inerente recinzione di un immobile. Competenza della Commissione a fronte della mancata istituzione del difensore civico, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela del diritto d'accesso

(Roma, ottobre 2015)

FATTO

La dott.ssa ….., rappresentata e difesa dal dott. ……, il 6.7.2015 chiedeva all'Amministrazione resistente l'accesso a tutta la documentazione, ove presente, inerente la recinzione dell'immobile appartenente presuntivamente alla Prof.ssa ….., posizionato all'incrocio tra via ….. e la …… del Comune di …...

Il Comune con nota del 21.8.2015 comunicava che allo stato attuale non ha riscontrato in archivio pratiche afferenti la recinzione in oggetto e che ha richiesto alla ditta interessata l'esibizione di atti attestanti la regolarità della recinzione, riservando di notiziare in merito e che infine qualora vengano comunicati gli estremi autorizzativi della recinzione, in applicazione dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006, ha invitato la controinteressata (individuata ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge 241/90) a presentare una motivata opposizione.

La dott.ssa ….., in data 3/9/2015, adiva la Commissione affinché dichiarasse l'illegittimità del differimento di accesso opposto dal Comune e assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 8/9/2015 ha sollecitato la decisione della Commissione.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale

del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione Sicilia, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

La Commissione rileva che la propria competenza si limita ad un riesame della determinazione adottata sotto il profilo del diritto di accesso e che, nella fattispecie concreta, il Comune non ha differito l'accesso, ma ha dichiarato di non essere in possesso di alcuna documentazione inerente la recinzione dell'immobile, posizionato all'incrocio tra ..... del Comune di ….., riservandosi di notiziare l'accedente sull'esito degli accertamenti che andrà ad effettuare a seguito della comunicazione alla sig.ra ….. e dell'eventuale produzione documentale di quest'ultima.

Il ricorso allo stato degli atti deve pertanto essere rigettato, non esistendo agli atti dell'Amministrazione il documento richiesto.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

***

Accesso di consigliere comunale al protocollo del Comune e al protocollo riservato del Sindaco

Competenza della Commissione in assenza di difensore civico

(Roma, dicembre 2015)

FATTO

Il Sig. ……, in qualità di Consigliere Comunale del Comune di ……. ha presentato in data 2 luglio 2015 all'Ufficio del Segretario Comunale del Comune formale richiesta di accesso al Protocollo dell'Ente e del Protocollo riservato del Sindaco.

Deduceva l'istante che il Segretario Comunale in data 10/08/2015 comunicava di non poter concedere l'accesso, atteso che il Sindaco, in data 28/07/2015 (Prot. n. ….),

aveva proposto quesito relativo alle richieste avanzate dall'istante, e che, pertanto, la richiesta doveva essere sospesa in attesa del parere del Prefetto di Foggia.

Il Consigliere, in data 23 agosto 2015 ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego/differimento opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni, dandone comunicazione all'Ufficio interessato.

La Commissione trasmetteva l'istanza al Difensore civico della Provincia di Foggia, per il seguito di competenza ed il ricorrente, con successiva nota del 19/11/2015 adiva nuovamente la Commissione facendo presente che dal 2010 nella Provincia di Foggia non opera il Difensore civico.

DIRITTO

La Commissione, rileva preliminarmente che, data l'assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l'istante della prevista tutela giustiziale, la decisione del presente ricorso ricade nella competenza di questa Commissione.

Ciò posto, il ricorso è meritevole di accoglimento in quanto, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) - il diritto dei consiglieri comunali di ottenere dagli uffici tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato, non è soggetto ad alcun onere motivazionale e deve essere garantito non occorrendo all'uopo alcun parere del Prefetto, come dedotto dal Sindaco del Comune.

Costituisce, peraltro, consolidato principio affermato dalla Commissione, al quale si intende dare continuità (cfr. parere reso nella seduta del 17/06/2010), quello per cui è ammissibile la richiesta di accesso al Protocollo dell'ente di appartenenza, da considerare quale documento suscettibile di accesso, dalla lettura del quale il consigliere comunale potrà poi acquisire tutte le informazioni che, ai sensi dell'art. 43, comma 2, T.U. n. 267/2000 ha diritto di conoscere per, eventualmente, richiedere l'accesso a specifici documenti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita le Amministrazioni a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

***